



## CITTA' DI TORINO

*Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali  
Divisione Commercio  
Settore Mercati*

Torino, 23 febbraio 2011  
Protocollo n. 9249/8.4.15

### **OGGETTO: CESSIONE DI AZIENDA GRAVATA DA DEBITI -**

#### **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE**

Premesso che

Con provvedimento del 31 gennaio 2011 prot. n. 4561, si disponeva che eventuali comunicazioni di subingresso in un'azienda commerciale gravata da debiti in capo al cedente venissero presentate e/o integrate con copia del contratto di cessione, debitamente sottoscritto e registrato, contenente l'onere dell'accollo dei debiti (o del piano di rateizzazione) in capo all'acquirente dell'azienda;

in occasione di incontri intercorsi con l'ente riscossore della Città, Soris, è emersa l'esigenza di meglio chiarire gli effetti dell'adesione del creditore (Città) alla stipulazione dell'accollo del debito fra debitore originario (cedente l'azienda) e delegato (acquirente), in particolare, in applicazione dell'art. 1273 Cod. Civ., se l'adesione della Città all'accollo stipulato fra debitore originario e delegato comporti o meno la liberazione del primo nei confronti del creditore;

il richiamato art. 1273 al comma 2 prevede la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisca condizione espressa della stipulazione o se il creditore abbia dichiarato espressamente di liberarlo, pertanto, pare opportuno applicare l'interpretazione più restrittiva della norma, che, esclusa la liberazione del debitore originario, comporta l'obbligo in solido fra quest'ultimo ed il soggetto delegato (comma 3);


a seguito della presentazione di comunicazioni di subingresso in un'azienda commerciale gravata da debiti in capo al cedente, gli uffici del settore Mercati provvederanno ad informare sia il debitore originario sia il delegato (acquirente dell'azienda) che la stipulazione dell'accollo non comporta la liberazione del primo, bensì l'obbligo in solido di entrambi.



Tutto ciò premesso

SI DISPONE

1. che – in via interpretativa, con riguardo al citato ordine di servizio del 31 gennaio 2011 prot. n. 4561 – eventuali comunicazioni di subingresso in un'azienda commerciale gravata da debiti in capo al cedente, presentate e/o integrate con copia del contratto di cessione, debitamente sottoscritto e registrato, contenente l'onere dell'accollo dei debiti (o del piano di rateizzazione) in capo all'acquirente dell'azienda, non comportino come effetto la liberazione del debitore originario che resterà obbligato in solido con il soggetto delegato;
2. che – a seguito della presentazione di comunicazioni di subingresso in un'azienda commerciale gravata da debiti in capo al cedente, gli uffici del settore Mercati provvederanno ad informare sia il debitore originario sia il delegato (acquirente dell'azienda) che la stipulazione dell'accollo non comporta la liberazione del primo, bensì l'obbligo in solido di entrambi.

  
IL DIRIGENTE  
Dott. Roberto GANDIGLIO

RG / AMA / ama